

Cass. Civ., sez. II, 26 agosto 1993, n. 9019. Pres. D'Avino. Est. Trojia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 21 gennaio 1988, Vittorio B. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, la società S.C.E.A. s.r.l., oggi Europa Park Hotel con sede in Avellino, e Renato N., chiedendo la condanna di entrambi al pagamento, in suo favore ed in solido, della somma di £. 39.926.915, oltre agli interessi.

L'istante ha esposto che, negli anni 1977 - 78, da entrambi i convenuti aveva ricevuto l'incarico di provvedere al disbrigo di tutte le pratiche relative alla erogazione di un contributo a fondo perduto, concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore di un complesso alberghiero ed aveva ricevuto come compenso due assegni bancari, di lire 8.950.000 e di £. 10.750.000.

Gli assegni non erano stati posti all'incasso e, su richiesta del N. con lettera del 6 maggio 1979, al posto degli assegni restituiti erano stati emessi titoli cambiari di pari importo, con la previsione che, in caso di mancato pagamento, gli emittenti sarebbero decaduti dal beneficio del termine ed avrebbero dovuto corrispondere sugli effetti scaduti gli interessi di mora nella misura del 22%.

Nemmeno i titoli cambiari emessi erano stati pagati. Dai convenuti, il N. costituitosi ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la illiceità del negozio giuridico posto a fondamento della pretesa attrice. Con sentenza, emessa dal Tribunale il 5 marzo 1987 e confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila il 14 marzo 1989, la domanda proposta dal B. è stata accolta.

Il secondo giudice, respingendo il gravame principale proposto separatamente dalla società e dal N. e quello incidentale proposto dal B., ha ribadito l'inapplicabilità alla fattispecie delle ipotesi di prescrizione previste dagli artt. 2948 e 2949 c.c. ed ha dichiarato inammissibile la eccezione di prescrizione, sollevata ex novo dagli appellanti in via principale in secondo grado. Ha ribadito inoltre la natura professionale, e non di mediazione, del rapporto giuridico intercorso tra le parti sulla base della documentazione acquisita agli atti.

Ha proposto ricorso per cassazione la società Europa Park Hotel S.p.a., sulla base di due motivi.

Il B. ha depositato controricorso.

L'intimato N. non si è costituito nel giudizio di cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e segg. c.c. e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che l'affermazione con la quale la Corte di merito ritiene inammissibile una eccezione di prescrizione "omnibus" (di qualunque tipo e durata) contrasta col principio "iura novit curia" e con l'orientamento giurisprudenziale che consente al giudice di rilevare e determinare il tipo e la natura del termine prescrizionale. Su tale errata premessa, secondo la società, la Corte di merito, limitando il suo esame ad una ipotesi specifica ex art. 2950 c.c., ha omesso di esaminare l'eccezione in ordine alle altre ipotesi, quantomeno con riferimento agli interessi. Il motivo è infondato e va disatteso.

La sentenza impugnata, escludendo nella fattispecie l'applicazione dei termini prescrizionali invocati (cioè tutti, ad eccezione di quello ordinario) e ribadendo con ciò la decisione adottata in prime cure, ha fatto corretta applicazione delle relative norme di diritto sostantivo (art. 2947 e seg. c.c.) ed ha dato al riguardo una motivazione logicamente ineccepibile perché non contraddittoria. La Corte di merito ha condiviso, in primo luogo, il giudizio formulato dal Tribunale, il quale, al cospetto di una generica eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società in prime cure, con argomentazioni giuridicamente corrette, ha ritenuto inapplicabili nella fattispecie sia la ipotesi prevista dall'art. 2949 c. 1 c.c., relativa ai diritti derivanti dai rapporti sociali

del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti in lite, sia le altre ipotesi previste dagli art. 2948 e 2949 c. 2 c.c. Prendendo in esame, in secondo luogo, l'eccezione di prescrizione proposta ex novo dagli appellanti nel giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 2950 c.c., relativa al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, ne ha escluso puntualmente l'applicazione alla fattispecie, rilevando che dagli atti, e specificamente dal contenuto della lettera 6 maggio 1979 contenente una ricognizione di debito, l'incarico affidato al B. è stato esplicitamente riconosciuto dai committenti come rapporto di natura professionale e non come rapporto di mediazione.

La Corte di merito, infine, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione di qualunque tipo e durata (cioè "omnibus"), proposta ex novo dagli appellanti in seconde cure, in quanto, pur se compete al giudice determinare il tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie, la formulazione della relativa eccezione implica sempre l'inquadramento del fatto controverso in un determinato tipo di rapporto giuridico e le indicazioni di fatto necessarie a renderla intellegibile.

Con ciò il secondo giudice ha fatto ossequio alle norme di diritto, che regolano l'istituto della prescrizione, (in particolare l'art. 2938 c.c.), ed i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza. Secondo quanto è stato ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, il carattere dispositivo della prescrizione comporta per la parte che propone la relativa eccezione l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie, indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dalla indicazioni di norme di legge, per rendere comprensibile ed individuabile l'eccezione secondo l'uno o l'altro dei tipi legali.

Ove, poi, venga sollevata genericamente l'eccezione di prescrizione, il giudice deve limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva, e non può, senza una esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame la prescrizione presuntiva, sussistendo tra i due tipi di prescrizione una incompatibilità logica che non consente loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio.

Col secondo motivo, la società ricorrente denuncia motivazione lacunosa sul punto decisivo della controversia relativo alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. Anche tale motivo è infondato e va del pari disatteso. Contrariamente a quando assume la ricorrente, la sentenza impugnata anche sul punto testè enunciato ha dato compiuta ed ineccepibile motivazione. La Corte di merito, infatti, pur non specificandone il tipo per l'assenza di indicazioni al riguardo, ha qualificato il rapporto giuridico intercorso tra le parti come incarico di natura professionale, sulla base di un preciso ed inequivoco riconoscimento fatto dai committenti in seno alla lettera del 6 maggio 1979, recapitata al B. e contenente la ricognizione del debito. Circa il tipo di opera professionale svolta dal B., giova ricordare che, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 comma 1 c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

La illiceità, soltanto asserita (o meglio insinuata) nei confronti del rapporto in esame, non vale di per sé ad escludere la natura professionale nelle prestazioni del B..

Il ricorso proposto dalla società deve essere pertanto rigettato. Poiché sussistono giusti motivi, le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate tra le parti, ex art. 385 e 92 n. 2 c.p.c.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, proposto dalla società Europa Park Hotel S.p.a.. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 1993.

Depositato in cancelleria il 26 agosto 1993

